

N. 272/2021 R.G.E.



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione III Civile

vista la nota depositata dal delegato alla vendita;
rilevato che gli esperimenti d'asta sin qui tenuti sono andati deserti;
evidenziato che dato il numero di esperimenti di vendita fino ad ora effettuati l'effettuazione di una gara telematica risulterebbe *“pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura”* ex art. 569 quarto comma c.p.c.

dispone

che il delegato alla vendita proceda alla fissazione di un ulteriore esperimento di vendita (solo) senza incanto al valore (c.d. prezzo base) di 34.000 euro, avendo sempre cura di precisare nell'avviso di vendita che saranno considerate valide le offerte anche inferiori di $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo così come determinato; il professionista delegato dovrà sempre indicare il valore numerico del prezzo base d'asta e dell'offerta minima;

il tutto alle medesime condizioni della delega già disposta.

Il Giudice dell'esecuzione
dott.ssa Caterina Trentini

